

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.
Sostituzione	109
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
MIGLIORINI ed altri: Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (910-B)	109
PRESIDENTE	109, 110
BOTTA, <i>Relatore</i>	110
MIGLIORINI	110
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (1810)	111
PRESIDENTE	111, 112
ALBORGHETTI	112
FORNASARI, <i>Relatore</i>	111, 112
Votazione segreta	112

La seduta comincia alle 11,30.

ROSSINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, l'onorevole Migliorini sostituisce l'onorevole Ambrogio.

Discussione della proposta di legge Migliorini ed altri: Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (910-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Migliorini, Fioret, Fortuna, Orsini Gianfran-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1980

co e Tessari Giangiacomo: « Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 14 maggio 1980 e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 luglio 1980.

Il relatore, onorevole Botta, ha facoltà di illustrare le modifiche apportate dal Senato.

BOTTA, Relatore. Credo ci sia ben poco da aggiungere a quanto già da me detto per illustrare questa proposta di legge concernente l'adeguamento dei contributi previsti per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont. Il Senato ha inteso modificare il terzo comma dell'articolo 1 nel senso di far decorrere l'aumento proporzionale a partire dal 1° luglio 1976 anziché dal 1° luglio 1977 come da noi indicato. La nostra preoccupazione era stata quella di far sì che pur modificando i contributi si restasse comunque entro la somma a suo tempo stanziata nella legge n. 306 del 1978.

Da una verifica ulteriormente effettuata, si è visto che anche l'anticipazione di questo adeguamento di contributo, per la parte di lavori non ancora realizzata, al 1° luglio 1976, anziché al 1° luglio 1977, non altera i termini della proposta di legge, poiché restiamo sempre nell'ambito di quella somma a suo tempo stanziata: del resto, mi risulta che quest'anticipazione si riferisce a non più di una decina di pratiche. Pertanto, proprio per dare una risposta positiva all'attesa di un ulteriore contributo per la ricostruzione immobiliare della zona del Vajont, raccomando all'approvazione sollecita della Commissione la proposta di legge così come trasmessa dal Senato, augurandomi che con la definizione di questo testo possano finalmente concludersi dei lavori che si trascinano ormai da anni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MIGLIORINI. Il gruppo comunista si associa alle considerazioni svolte dal relatore, ed è favorevole al testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è così modificato:

« Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° luglio 1977, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonché per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorché non previsti nel progetto originario.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1 ».

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è così modificato:

« Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonché per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorché non previsti nel progetto originario.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (1810).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza ».

Comunico alla Commissione che ci è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio, mentre non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, VIII, X e XI.

L'onorevole Fornasari ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNASARI, *Relatore*. Le obiezioni sollevate in Commissione affari costituzionali relativamente a questo provvedimento pongono dei problemi di non secondario rilievo. In realtà si tratta della ossatura amministrativa e delle modalità di funzionamento degli organi preposti alla spesa e quindi la determinazione alla quale arriverà, appunto, il comitato pareri della I Commissione sarà di importanza decisiva anche per il proseguimento dei nostri lavori. In considerazione di ciò, credo sia più opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, e quindi anche la mia relazione, a quando ci sarà pervenuto il prescritto parere.

PRESIDENTE. In qualità di presidente, ritenendo che il problema vada al di là della questione sollevata per il solo territorio di Ravenna, non posso che concordare con la proposta di rinvio in attesa del parere della I Commissione. Ritengo, infatti, che il problema della subsidenza abbia portata assai più vasta e riguardi molte importanti città, a cominciare da Ferrara, restando in Emilia, per arrivare a Pisa o a Venezia (e proprio sui pro-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1980

blemi di questa città si è svolto un anno e mezzo fa un congresso nazionale nel corso del quale il direttore nazionale dei servizi geologici nazionali ha svolto una interessantissima relazione).

ALBORGHETTI. Il gruppo comunista prende atto della richiesta del relatore augurandosi che essa tenda ad un migliore accertamento della proponibilità del provvedimento. Siamo convinti del fatto che questo disegno di legge coinvolga aspetti di competenza della Commissione affari costituzionali e quindi concordiamo sul fatto che sia opportuno attendere che questa esprima il proprio parere prima di iniziare la discussione del disegno di legge. Ci auguriamo, comunque, che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva sia possibile procedere celermente all'esame del disegno di legge n. 1810.

FORNASARI, *Relatore*. Desidero far presente all'onorevole Alborghetti, che ha espresso qualche dubbio, che è stato proprio l'onorevole Moschini a sollevare alcuni problemi in sede di Commissione affari costituzionali. Io mi sono limitato a fare miei quei problemi sollevati dal gruppo comunista.

ALBORGHETTI. La mia è stata solo una osservazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare ad altra seduta l'inizio della discussione del provvedimento.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge MIGLIORINI ed altri: « Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont » (*Approvata dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (910-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Balzardi, Bettini, Bianco Ilario, Bonetti Piera, Borri, Botta Bova, Carenini, Castoldi, Ciuffini, Corradi Nadia, Ebner, Facchini, Fornasari, Geremicca, Matarrese, Matta, Migliorini, Patria, Reina, Rossino, Santi, Sullo, Tancredi, Tozzetti, Zoso.

La seduta termina alle 12,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO